



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
40	30 settembre 2024

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Modifica e integrazione del “Regolamento per la disciplina dell’Istituto dell’autotutela esercitata dall’Amministrazione Comunale in materia tributaria”, a seguito delle modifiche apportate alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese settembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Marco Galli, Luca Fedeli, Marialuisa D'Ambrosio.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GIUSSANI CARLO	SI
ARDIGO' CLAUDIO	SI	LA SALA PAOLO	SI
BARCELLARI FABIOLA	NO	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	SI
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BONALI DANIELE	SI	MERLI RICCARDO	SI
CAPELLETTI CHIARA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	SI	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	SI
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GEREVINI MATTIA	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GHIDOTTI CARLALBERTO	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

presenti: n. 32
votanti: n. 32

voti favorevoli n. 32 (Alquati – Ardigò – Beltrami -
Bonali – Capelletti – Carotti -
Cavalli – Ceraso - Compagnone -
D'Ambrosio – Fedeli – Frassi -
Gagliardi – Galli – Gerevini -
Ghidotti – Giussani – La Sala -
Loffi – Marenzi – Merli – Olzi -
Pasquetti – Pizzetti – Poli -
Portesani – Segalini – Sessa -
Simi – Tacchini – Viola - Virgilio)

voti contrari n. //
astenuti n. //

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

presenti: n. 32
votanti: n. 32

voti favorevoli n. 32 (Alquati – Ardigò – Beltrami -
Bonali – Capelletti – Carotti -
Cavalli – Ceraso - Compagnone -
D'Ambrosio – Fedeli – Frassi -
Gagliardi – Galli – Gerevini -
Ghidotti – Giussani – La Sala -
Loffi – Marenzi – Merli – Olzi -
Pasquetti – Pizzetti – Poli -
Portesani – Segalini – Sessa -
Simi – Tacchini – Viola - Virgilio)

voti contrari n. //
astenuti n. //

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamato:

1) La legge 9 agosto 2023, n. 111 “Delega al Governo per la riforma fiscale”, recante i principi di riforma del sistema tributario volti, fra l'altro, alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione e la revisione del sistema sanzionatorio;

2) la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, così come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 recante “Modifiche allo statuto dei diritti dei contribuenti” emanato in attuazione della citata legge delega, in particolare:

- l'art.1, comma 3-bis, il quale dispone che le amministrazioni statali osservano le disposizioni concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela e che le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti;

- l'art. 1, comma 3-ter, il quale specifica che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie più sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

- l'art. 10-quater che disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria;

- l'art. 10-quinquies relativo all'esercizio del potere di autotutela facoltativa;

3) il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140/67494 del 10 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

4) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", che riserva ai comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla normativa.

MOTIVAZIONE

1) Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, di attuazione della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, apporta modifiche alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) recando, fra il resto, l'introduzione dell'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa di cui rispettivamente agli artt. 10-quater e 10-quinquies.

2) I commi 3-bis e 3-ter, art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 dispongono che gli enti locali osservano i principi di garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela e a questi adeguano i propri ordinamenti e nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non possono stabilire garanzie inferiori a quelle stabilite per legge, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

3) Con il presente atto si intende recepire nell'ordinamento dell'Ente il principio dell'autotutela obbligatoria e facoltativa, mediante modifica ed integrazione del "Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria". I restanti principi vengono recepiti, con separato atto, all'interno dell'apposito regolamento comunale.

4) Si rileva l'opportunità, oltre che la necessità, di adeguare il proprio "Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria" con le nuove disposizioni che regolano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti dei contribuenti), così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, al fine di rendere più trasparente l'azione del Comune nella gestione dei rapporti con i contribuenti.

5) A tal fine si modifica e si integra il regolamento citato, sostituendo il contenuto dell'art. 4 e introducendo l'art. 4-bis "Esercizio del potere di Autotutela facoltativa", per disciplinare l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa, adeguando conseguentemente il testo dell'art. 5, sopprimendo l'art. 8 "Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento", divenuto superfluo ed aggiornando i riferimenti ai tributi vigenti per quanto concerne il criterio assoluto di economicità, di cui all'art. 3.

6) L'immediata eseguibilità della presente deliberazione è giustificata dalla necessità di recepire con urgenza le norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

PRE-VERIFICHE

Parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti in atti.

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 17 settembre 2024 dal Direttore del settore Entrate Tributarie, Servizi demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando impegno di spesa, non è necessario venga espresso il parere del Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, così come si evince dal documento figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

NORMATIVA

1) Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", recante i principi di riforma del sistema tributario volti, fra l'altro, alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione e la revisione del sistema sanzionatorio;

2) Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti", così come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 recante "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente" emanato in attuazione della citata legge delega n. 111/2023, in particolare:

- art.1, comma 3-bis, il quale dispone che le amministrazioni statali osservano le disposizioni concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela e che le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti;

- art. 1, comma 3-ter, il quale specifica che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie più sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

- art. 10-quater che disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria;

- art. 10-quinquies relativo all'esercizio del potere di autotutela facoltativa;

3) Art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4) "Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria".

5) Art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

6) Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.

7) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4, in riferimento all'immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

DECISIONE

1) Modifica e integra le disposizioni regolamentari contenute nel "Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia tributaria", dando atto che in seguito alle modifiche ed integrazioni introdotte il nuovo testo è riportato quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

2) Dà atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

3) Dichiaro, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.

2) Mandare copia del presente provvedimento al Servizio comunicazione e al Concessionario del Servizio di riscossione delle entrate comunali R.T.I. I.C.A./Abaco, per quanto di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE

(Sig. Luciano Pizzetti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)